

- 
- [Termini e modalita di pagamento](#)
  - [Tabella Importi 2023, 2024 e 2025 - Nuove Iscrizioni e Diritto Fisso](#)
  - [Tabella Importi Diritto Variabile](#)
  - [Calcolo Diritto](#)
  - [Compilazione F24](#)
  - [Calcola e Paga Online](#)

## Importi anno 2025

Anche per gli anni 2023, 2024 e 2025 (come per il triennio 2020-2022 e 2017-2019) restano definiti gli importi del diritto in base alla riduzione del 50% rispetto agli importi 2014 ([art. 28, c. 1, DL 90 24/06/2014 conv. L 114 11/08/2014](#), [Nota MISE n. 339674 del 11/11/2022](#), [NOTA MISE n. 383421 del 20/12/2023](#), [NOTA MISE n. 127214 del 18/12/2024](#)).

La Camera di Commercio di Firenze ha deliberato su tali importi (delibera di Giunta n. 88 del 28/09/2022 e delibera di Consiglio n. 7 del 26/10/2022), come in passato, **la maggiorazione del 20%** (art. 18, c. 10 della L. 580/93), valida per l'intero **triennio 2023-2025**.

Le procedure amministrative di relativa **autorizzazione ministeriale** di tale maggiorazione triennale per tutto il sistema camerale si sono concluse solo con **l'entrata in vigore, il 17/04/2023, del relativo Decreto Ministeriale del 23/02/2023**, (vedi [Nota MISE n. 148461 del 18/04/2023](#) e [Nota MISE 148904 del 19/04/2023](#)).

---

Le Camere di Commercio che per il triennio **2023-2025** hanno applicato una maggiorazione camerale rispetto agli importi nazionali sono elencate nella tabella [Maggiorazioni 2023-2025](#).

Le Camere di Commercio della Sicilia hanno integrato con distinto decreto ministeriale (DM 28/02/2023) per gli anni 2022 e 2023, un ulteriore 50% oltre al 20% previsto precedentemente. A tal proposito si ricorda che per le localizzazioni ubicate in Sicilia, nei termini di scadenza 2023 e dovuta anche tale integrazione di maggiorazione del 50% per gli anni 2022 e 2023.

## Termini di pagamento 2025

- **Termini di pagamento 2025 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno**

Il versamento del diritto 2025 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell'anno deve essere effettuato direttamente **in cassa automatica** scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei **30 giorni successivi**, con [modello F24](#).

- **Termini di pagamento 2025 per le imprese già iscritte**

Tutte le imprese (o soggetti REA) che al **1 gradi gennaio 2025** erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2025 entro la scadenza ordinaria del **30 GIUGNO 2025** oppure entro il **30 LUGLIO 2025** con la **maggiorazione dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso [termine](#) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con "[modello F24](#)" o tramite la piattaforma "[Calcola e Paga Online](#)".

**NOVITA' 2025:** alle imprese che pagano il diritto annuale in **misura fissa** e con sede e unità locali

---

**esclusivamente** iscritte nella provincia di Firenze, per il 2025 viene inviato via PEC, allegato all'informativa che avvisa della scadenza del pagamento, anche un "**avviso di pagamento precompilato PagoPA**" usufruibile entro il **30 GIUGNO 2025**.

**Attenzione a non effettuare pagamenti multipli:** in caso si utilizzi l'avviso di pagamento precompilato ricevuto con l'informativa si invita a comunicare tempestivamente al proprio consulente tributario di non provvedere alla preparazione del pagamento con modello F24 avendo già regolarmente assolto il pagamento dovuto per il 2025.

- **Termini di pagamento 2025 per i contribuenti ISA e Forfettari**

L'art. 13 intitolato "Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali" del Decreto Legge n. 84 del 17 giugno 2025 (pubblicato in G.U. n. 138 del 17.06.2025) recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale" prevede che i soggetti:

- che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione agli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti;

possono provvedere al pagamento **entro il 21 luglio 2025**, senza alcuna maggiorazione e con possibilità di **pagamento entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%**.

## **Termini di pagamento 2024**

- **Termini di pagamento 2024 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno**

Il versamento del diritto 2024 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell'anno deve essere effettuato direttamente **in cassa automatica** scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei **30**

---

giorni successivi, con [modello F24](#).

- **Termini di pagamento 2024 per le imprese già iscritte**

Tutte le imprese (o soggetti REA) che al **1 gradi gennaio 2024** erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2024 entro la scadenza ordinaria del **1 LUGLIO 2024** oppure entro il **31 LUGLIO 2024** con la **maggiorazione dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso [termine](#) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.

- **Termini di pagamento 2024 per i contribuenti ISA e Forfettari**

L'art. 37 intitolato "Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del concordato" del Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (pubblicato in G.U. n. 43 del 21/02/204) recante "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" prevede che i soggetti:

- che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione agli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti;

per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato biennale possono provvedere al pagamento **entro il 31 luglio 2024**, senza alcuna maggiorazione.

La [nota MIMIT del 13/06/2024 n. 33353](#) chiarisce che, per i soggetti sopra indicati, la scadenza del 31 luglio 2024 senza maggiorazione, si applica anche al versamento del Diritto annuale per l'anno 2024.

Il decreto legislativo contenente Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale approvato in data 26/07/2024 da Consiglio dei Ministri, in via di pubblicazione, prevede che i soggetti sopraindicati possano provvedere al **pagamento entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%**.

---

Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con [modello F24](#) o tramite la piattaforma [Calcola e Paga Online](#).

## Termini di pagamento 2023

- **Termini di pagamento 2023 per le imprese nuove iscritte in corso d'anno**

Il versamento del diritto 2023 per le imprese (o soggetti REA) che si iscrivono o aprono nuove unità locali o sedi secondarie nell'anno deve essere effettuato direttamente **in cassa automatica** scegliendo l'opzione "addebito contestuale alla pratica" in sede di iscrizione o, nei **30 giorni successivi**, con [modello F24](#).

**Le imprese nuove iscritte** o che hanno iscritto una nuova unità locale, che **anteriormente al 17/04/2023**, data di autorizzazione ministeriale alle maggiorazioni camerali, hanno pagato l'importo del diritto 2023 privo della maggiorazione del 20%, **sono tenute a integrarla entro il 30 novembre 2023** (saldo imposte sui redditi), senza aggiunta di interessi o sanzioni.

- **Termini di pagamento 2023 per le imprese già iscritte**

Tutte le imprese (o soggetti REA) che al **1 gradi gennaio 2023** erano già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, devono versare il diritto annuale 2023 entro la scadenza ordinaria del **30 GIUGNO 2023** oppure entro il **31 LUGLIO 2023** con la **maggiorazione dello 0,40%** (con arrotondamento al centesimo di euro) a titolo corrispettivo, fatto salvo il diverso [termine](#) previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le società con chiusura dell'esercizio non coincidente con l'anno solare.

Il versamento del diritto per le imprese già iscritte deve avvenire con [modello F24](#) o tramite la piattaforma [Calcola e Paga Online](#).

- **Proroga della scadenza del Diritto annuale per i contribuenti ISA e Forfettari**

Il Decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla [legge 3 luglio 2023, n. 87](#), entrata in vigore dal 6/07/2023 (G.U. n. 155 del 05/07/2023) ha previsto che per i soggetti:

- che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i medesimi requisiti

la **SCADENZA del DIRITTO ANNUALE E' PROROGATA al 20 LUGLIO 2023, senza alcuna maggiorazione.**

In **deroga** a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, tali versamenti possono essere effettuati dal **21 LUGLIO 2023 al 31 LUGLIO 2023** compreso maggiorando, a titolo di interesse corrispettivo, la somma da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Nella tabella seguente si riportano le percentuali di maggiorazione che devono essere applicate per ciascun giorno di versamento oltre il 20/07/2023:

<b>% maggiorazione</b>	<b>giorno di versamento</b>
0,0364	21-lug-23
0,0727	22-lug-23
0,1091	23-lug-23
0,1455	24-lug-23
0,1818	25-lug-23
0,2182	26-lug-23
0,2545	27-lug-23
0,2909	28-lug-23
0,3273	29-lug-23
0,3636	30-lug-23
0,40	31-lug-23

Dal **1 AGOSTO 2023** si potrà regolarizzare il versamento irregolare tramite il **RAVVEDIMENTO OPEROSO** considerando come **scadenza del pagamento la data del 20/07/2023**.

---

Ultima modifica

Mar, 31/03/2026 - 11:53

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)

- 
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)